



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

*Sezione Seconda Civile e Fallimentare*

Il Giudice Delegato,

**letta** l'istanza in data 29 settembre 2022 con la quale I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A. ha chiesto al Tribunale di “*emettere un provvedimento confermativo dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento di cui al concordato preventivo (R.G. 4/2019), con conseguente chiusura della relativa procedura concorsuale, disponendo le modalità più idonee di accantonamento delle somme destinate ai Creditori Irreperibili*”;

**visto** il parere favorevole del Commissario Giudiziale, Dott. Leonardo Colombo, in data 26 settembre 2022;

**esaminata** la relazione finale del Commissario Giudiziale depositata in data 2 novembre 2022;

**rilevato** che, all’udienza dell’8 novembre 2022, fissata per la comparizione della Società, del Commissario Giudiziale e dei creditori interessati, non sono sorte contestazioni in ordine all’avvenuta completa esecuzione delle obbligazioni concordatarie;

**considerato** che la proposta concordataria, in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l.fall., prevedeva, come da decreto di omologa in data 14 dicembre 2021, “*i. il pagamento delle spese di procedura in misura integrale ed entro i termini di cui al piano di cassa; ii. il pagamento integrale dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell’attività aziendale, in base alla scadenza naturale degli stessi; iii. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex artt. 2751 bis, n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 5 ter c.c., da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, nel termine di 1 mese dal decreto di omologazione, fatta salva la possibilità e l’autorizzazione a riparti anticipati; iv. la suddivisione dei creditori con diritto di voto in 6 (sei) classi: • Classe 1 – composta da UniCredit S.p.A., istituto finanziario che vanta crediti assistiti da ipoteca di primo grado su beni strumentali della Società, da soddisfarsi integralmente entro 10 (dieci) anni (mediante rate mensili di pari importo con applicazione del tasso contrattuale già previsto) in conformità al relativo patto paraconcordatario e in deroga al termine annuale di cui all’art. 186 bis, lett. c), l. fall., fatta salva la possibilità e l’autorizzazione a riparti anticipati; • Classe 2 – composta da enti previdenziali, per la parte di credito capiente e non degradata ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione previdenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 ter l.fall., fatta salva la possibilità e l’autorizzazione a riparti anticipati; • Classe 3 – composta da enti previdenziali, creditori privilegiati per la quota degradata ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione previdenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 ter l.fall., fatta salva la possibilità e l’autorizzazione a riparti anticipati; • Classe 4 – composta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, creditrice privilegiata integralmente degradata ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 ter l.fall., fatta salva la possibilità e l’autorizzazione a riparti anticipati; • Classe 5 – composta dai creditori originariamente privilegiati e degradati a rango chirografario (diversi dai creditori di cui alle Classi 2, 3 e 4), ivi compresi i crediti privilegiati speciali ai sensi dell’art. 2758, n. 2, c.c., che verranno ripagati nella*

percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati; • Classe 6 – composta dai creditori chirografari originari, che verranno ripagati nella percentuale garantita del 6% entro 3 (tre) mesi dal decreto di omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati”;

**dato atto**, come attestato dal Commissario Giudiziale nella sua accurata relazione finale e come risultante dalla documentazione alla stessa allegata, che

*“per quanto attiene gli impegni finanziari assunti dagli investitori DBL, il concordato è stato regolarmente adempiuto in quanto gli stessi hanno provveduto a versare alla procedura le somme che si erano impegnati ad erogare per far fronte ai pagamenti in favore dei creditori concordatari ed a INCA le risorse finanziarie a supporto della continuità*

*per quanto attiene i pagamenti in favore dei creditori concordatari, il concordato è stato regolarmente adempiuto e che i pagamenti sono stati effettuati nei confronti di tutti i creditori*

*per quanto attiene il patto paraconcordatario con UNICREDIT, il concordato è stato regolarmente adempiuto in quanto lo stesso è stato sottoscritto ed è stato effettuato il pagamento della somma prevista a piano”;*

**rilevato** che è stata data la prova documentale dell'esecuzione dei pagamenti oggetto del piano concordatario e che la predetta considerazione è rafforzata dal parere favorevole sulla richiesta di *chiusura*, espresso dal Commissario Giudiziale, che ha verificato la regolarità e correttezza, nonché il buon fine delle operazioni di pagamento in conformità alle previsioni del piano;

**ritenuto**, pertanto, che debba pronunciarsi l'integrale esecuzione degli obblighi concordatari per avvenuto adempimento degli stessi, con conseguente declaratoria di cessazione della funzione di vigilanza e di controllo dei commissari giudiziali;

**vista**, altresì l'istanza volta ad ottenere indicazioni in ordine alla destinazione delle somme spettanti a creditori irreperibili (per € 8.730);

**considerato** che il decreto di omologa del concordato preventivo non ha dettato condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili e che, tuttavia, lo stesso decreto ha rimesso al Giudice Delegato *“ogni ulteriore provvedimento”*, lasciando quindi spazio all'applicazione dell'art. 136 l.fall., a mente del quale *“le somme spettanti ai creditori (...) irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato”*;

**ritenuto** di poter applicare, nella specie, l'art. 117 l.fall. che, a fronte della previsione del deposito delle somme dovute ai creditori irreperibili, prevede che le stesse, nei cinque anni dal deposito, possano essere riscosse dagli aventi diritto e che, in difetto di richiesta da parte del creditore irreperibile, siano devolute allo Stato;

**P.Q.M.**

**dispone** l'archiviazione degli atti, dando atto che il concordato I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A. è stato integralmente eseguito;

**dichiara** cessati gli obblighi di sorveglianza posti a carico del Commissario Giudiziale;

**dispone** il deposito presso la Cancelleria fallimentare di assegno circolare, intestato alla Procedura, di importo pari alle complessive somme spettanti ai creditori irreperibili (€ 8.730), unitamente all'elenco di tali creditori;

**dispone** la comunicazione immediata del presente decreto al Registro delle Imprese per l'annotazione.

Varese, 23/11/2022

Il Giudice Delegato

